ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PROVINCIA BOLOGNA E IMOLA 2005/*2008*

PREMESSA

Le OO.SS CGIL – FP; - CISL- FPS – FISASCAT- CISL , UIL - FPL congiuntamente alle Associazioni Cooperative: Confcooperative, AGCI, Legacoop di Bologna e Imola ritengono che l'obiettivo prioritario della contrattazione integrativa della provincia di Bologna, consista nell'impegno a migliorare sempre più la qualità dei servizi-prodotti offerti dalla Cooperazione, individuando come scelta strategica per realizzare tali obiettivi, la centralità del lavoro e la sua valorizzazione.
Ritengono inoltre, che il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nei processi di pianificazione ed organizzazione dei servizi che le cooperative erogano, siano altrettanto determinanti per esprimere il meglio della specificità della cooperazione sociale.

Sulla base di questi obiettivi condivisi, il 15/01/2001 è stato siglato il primo Accordo integrativo territoriale con vigenza quadriennale 2001-2004 accordo che, in coerenza con l'art. 10 del CCNL, ha individuato le materie oggetto di contrattazione (elemento retributivo territoriale, utilizzo mezzo proprio per servizio, soggiorni estivi ed invernali, modalità di accesso ai corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale) e le materie di interesse comune oggetto di informazione e confronto, riconfermate con l'accordo regionale del 06/04/2005.

Sono stati anni caratterizzati dall'applicazione dell'Accordo integrativo territoriale, ma anche da un forte impegno da parte delle cooperative ad ottemperare al CCNL.

In questo periodo il funzionamento del Comitato Misto Paritetico Provinciale ha favorito e consolidato il confronto fra le Parti verificando e affrontando ogni anno la definizione e il raggiungimento degli obiettivi che compongono l'Elemento Retributivo Territoriale e altri temi indicati nella piattaforma, favorendo anche il necessario confronto nell'ambito dell'Osservatorio Provinciale sulla Cooperazione Sociale che si è consolidato anche grazie ad un accordo fra la Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna e la Provincia.

Occorre inoltre valutare congiuntamente iniziative volte a potenziare ulteriormente tali organismi per recuperare quanto ancora non interamente applicato dell'accordo del 15/01/2001 ed in particolare verificare la corretta applicazione del CCNL e dell'integrativo territoriale, le attività e i bisogni relativi alla formazione professionale dei soci lavoratori delle cooperative sociali, i rapporti fra le Pubbliche Amministrazioni e le stesse in materia di Pubblici Appalti.

Nel periodo 2001-2004 la Cooperazione Sociale della Provincia di Bologna ha ulteriormente consolidato il proprio ruolo nell'ambito del welfare locale diventando un soggetto sempre più importante e qualificato che grazie ad efficacia, efficienza ed economicità ed alle specificità proprie delle imprese Cooperative ha fornito risposte di qualità ad oltre 20.000 famiglie, forte del lavoro prestato da oltre 5.000 soci /lavoratori operanti nelle 113 Cooperative del territorio.

Nel periodo di vigenza del precedente accordo integrativo provinciale, un numero ancora rilevante di gare al ribasso (esasperate dall'applicazione di formule di valutazione del prezzo che premiano il massimo ribasso) e di capitolati di gara, non hanno permesso una adeguata e necessaria valorizzazione del lavoro sociale.

Si rende quindi necessario un più efficace ed ulteriore coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni per poter attivare percorsi di valorizzazione del lavoro sociale privilegiando l'ormai attuale superamento del *salario medio convenzionale* e prevedendo nei contratti tra le Pubbliche Amministrazioni e le Cooperative Sociali l'adeguamento delle tariffe a fronte della piena contribuzione salariale del CCNL e dell'applicazione degli accordi territoriali, e puntando sui requisiti della qualità del lavoro attraverso la formazione e la stabilizzazione..

Pertanto sulla base degli obiettivi condivisi si è deciso, in questa nuova sede di contrattazione, (nel rispetto delle previsioni dell'art. 10 CCNL e di quanto previsto per le materie di interesse comune) di normare in maniera più specifica gli istituti del *soggiorno* e *dell'indennità sostitutiva della mensa* prevedendo anche una esposizione più dettagliata dei calcoli necessari per definire i parametri dell'ERT, raggiungendo l'obiettivo di maggiore *omogeneità* dei dati stessi.

CAMPO di APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del seguente accordo fa riferimento a quello indicato (art.1) nel CCNL nazionale e si applica alle cooperative sociali operanti nel territorio della Provincia di Bologna e Imola anche aventi sede legale fuori dalla provincia.

CONTRATTAZIONE

Le Parti convengono sulla necessità di una sempre maggiore qualificazione della rete dei servizi; questa si afferma anche attraverso la valorizzazione del lavoro degli operatori in essi impegnati.
Parimenti le Parti sono fermamente convinte che la regolazione del sistema della concorrenza debba essere fondata sulla valorizzazione della qualità dei servizi resi e non esclusivamente sulla valutazione dei prezzi.
Pertanto, anche il trattamento normativo e retributivo degli operatori dovrà essere coerente con gli obiettivi di qualificazione complessiva sopra richiamati ed in armonia con i trattamenti medi vigenti del settore.
La contrattazione integrativa nel settore richiede un forte investimento politico delle parti in rappresentanza dei lavoratori e delle imprese. Tale investimento si concretizzerà in un confronto congiunto con le Istituzioni, principali committenti delle imprese del settore.
Il miglioramento del trattamento economico delle lavoratrici e dei lavoratori è, all'interno del percorso descritto, elemento prioritario al quale andranno destinate la maggior parte delle risorse a disposizione.
In coerenza con l'articolo 10 del CCNL e sulla base di quanto indicato nel Protocollo Regionale di intesa del 20/03/01, si individuano le seguenti materie oggetto della presente contrattazione:
1. Elemento Retributivo Territoriale

Si riconferma inoltre l'ampliamento del sistema informativo ai contenuti della formazione per poter meglio individuare attraverso azioni congiunte i bisogni di crescita professionale e di specializzazione degli operatori.
Si è inoltre affermata la necessità, sul piano della legislazione nazionale, di riconoscere una piena applicazione della L.626/'94 anche attraverso un pieno coinvolgimento degli RLS attraverso una informazione alle RSA/RSU ed alle OO.SS. a partire dal livello aziendale.

Uno stabile sistema di relazioni sindacali territoriali deve necessariamente vedere l'impegno e la disponibilità delle Parti anche al consolidamento del confronto a livello aziendale per tutte le materie ad esso rinviate dal CCNL e dall'accordo integrativo del 15/01/2001, sviluppando il confronto a partire dalle materie di interesse comune.

Entro tre mesi dal rinnovo del CCNL le Parti si incontreranno per valutare eventuali valorizzazioni dell'art. 37 del CCNL.

Le parti si ripromettono di ancor più valorizzare il Comitato Misto Paritetico Provinciale composto dalle rappresentanze delle parti firmatarie, mantenendone invariati i compiti previsti dal precedente accordo firmato il 15.12.2001 e ad impegnarsi inderogabilmente per far inserire nella tabella del costo del lavoro ministeriale la percentuale del 10% relativa ai Costi Generali.

SOGGIORNO

Viene riconosciuto come soggiorno l'attività lavorativa svolta al di fuori del proprio luogo di lavoro abituale che sia a stretto contatto con l'utenza e che preveda almeno una notte di permanenza.
Durante l'espletamento di tale attività, caratterizzata prevalentemente dalla discontinuità dell'impegno lavorativo, vengono riconosciute convenzionalmente 8 ore giornaliere di lavoro ed un'indennità onnicomprensiva di € 35 lorde al giorno.
Il conteggio delle ore di lavoro dell'ultimo giorno di soggiorno, per il quale non spetterà l'indennità, sarà dato dalla differenza tra l'orario iniziale del primo e quella di arrivo dell'ultimo.
Nel rispetto di questa definizione e del riconoscimento retributivo per la dovuta armonizzazione dell'istituto, per non determinare condizioni di concorrenza disparitaria le Cooperative potranno rivedere i trattamenti aziendali qualora difformi dalla presente intesa nel rispetto del principio di conservazione e armonizzazione delle condizioni di miglior favore previo confronto col le RSA/RSU e le OO.SS.

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Si riconosce alle lavoratrici/ori in servizio negli orari in cui si è soliti consumare il pasto, il diritto alla mensa o ai servizi sostitutivi.

Solo nelle situazioni in cui non si possa usufruire dei suddetti servizi, sarà riconosciuta un'indennità sostitutiva di mensa del valore di € 3,50 a fronte di un minimo di 7 ore di lavoro complessive giornaliere con necessario stacco di almeno 1/2 ora ad un massimo di un'ora.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI

Ai sensi dell'art. 10 CCNL Cooperative Sociali si riconosce il valore dell'ERT quale elemento strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese cooperative nel territorio coinvolto, in termini di competitività, efficacia ed efficienza.

L'erogazione dell'Elemento Retributivo Territoriale avrà quindi le caratteristiche della non determinabilità a priori e di variabilità in quanto incerto nella corresponsione e nell'ammontare.

La correlazione tra ERT e i risultati conseguiti dalle imprese è assunta dalle parti quale parametro per la definizione degli stessi.

Alla luce di questi principi – variabilità e produttività – l'ERT sarà corrisposto ad ogni lavoratrice/tore in proporzione alle ore lavorate aumentate delle eventuali ore di infortunio sul lavoro – evento per sua stessa natura direttamente correlato alla prestazione lavorativa, e delle ore di maternità obbligatoria – da 2 mesi prima la data presunta parto, a 3 mesi dopo la nascita.

Si sottolinea che per le cooperative che operano anche in territori diversi da quello di Bologna e Imola sarà necessario scorporare i dati afferenti ai soli territori oggetto del presente contratto.

Qualora vi siano dei passaggi ex art. 37 del CCNL si evidenzia la necessità di tenere in considerazione nello stesso accordo di passaggio il parametro ERT, regolamentando la sua erogazione per le lavoratrici/tori passati da una Cooperativa all'altra.

Alla data del pagamento viene riconosciuto l'ERT a coloro che abbiano maturato periodi lavorativi ai fini del suddetto calcolo nell'anno di riferimento anche se frutto di diversi rapporti contrattuali con la stessa Cooperativa, e che siano in carico alla Cooperativa al momento della erogazione

Vengono pertanto definiti i seguenti PARAMETRI:

N° degli occupati = peso ponderale 10%
Intendendo come tali sia i tempi determinati che gli indeterminati, escludendo da tale computo solo i lavoratori in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
Sarà rilevato sommando il totale delle ore INAIL di lavoro retribuite nell'anno di riferimento + le ore di infortunio e maternità obbligatoria (5 mesi) dividendo tale risultato con le ore mediamente lavorate = 1578 (Valore medio di produttività).
Verrà presa in considerazione la variazione percentuale rispetto al triennio precedente con maturazione in percentuale progressiva sull'incremento considerando il 10% come 100%

Fatturato = peso ponderale 25%
Sarà rilevata la variazione tra l'anno corrente e la media del *triennio precedente* sommando i diversi valori assoluti. Verrà presa in considerazione la variazione percentuale rispetto al triennio precedente con maturazione in percentuale progressiva sull'incremento considerando il 10% come 100%

- STATO DI CRISI: si ha in presenza di una deliberazione assunta dall'Assemblea dei Soci della Cooperativa interessata, ai sensi dell'art. 6 lettere d) ed e) della Legge 142/2001;

- STATO DI SOFFERENZA ECONOMICA: si ha in presenza di un valore del III parametro (MOL) rilevato per la Cooperativa interessata inferiore al 3%;

- STATO DI SOFFERENZA FINANZIARIA: si ha in presenza di una valore del IV parametro (TEMPI DI PAGAMENTO) rilevato per la Cooperativa interessata inferiore a 10 giorni rispetto al parametro medio rilevato a livello provinciale.

Sulla base di tali parametri, il Comitato Paritetico Misto esaminerà le richieste e, sulle base dei dati forniti, esprimerà le proprie valutazioni in merito al riconoscimento delle condizioni sopra descritte ed all'applicabilità delle deroghe così articolate:

- In presenza di STATO DI CRISI la Cooperativa interessata sarà ESONERATA dall'erogazione dell'ERT relativo all'anno di riferimento;

- In presenza di STATO DI SOFFERENZA ECONOMICA la Cooperativa interessata con un MOL inferiore al 3% e superiore e uguale al 2% dovrà erogare un *importo* RIDOTTO dell'ERT che si intenderà forfetario e che si concorderà di anno in anno nel verbale annuale di erogazione dell'ERT, oggetto di inderogabile intesa tra le Parti.
 Tale cifra sarà poi riproporzionata al livello contrattuale della lavoratrice/tore e/o del contratto part time.
 La Cooperativa con un MOL inferiore al 2% è ESENTATA dal pagamento dell'ERT per l'anno di competenza.

- In presenza di STATO DI SOFFERENZA FINANZIARIA la Cooperativa interessata potrà concordare la DILAZIONE dell'erogazione del premio all'esercizio successivo, o ad altra data antecedente da concordarsi fra le Parti.

CAMPIONE

1 **Ancora**
2 **Pianeta Aloucs**
3 **Coop.Attività Sociali**
4 **Cadiai**
5 **Croce Azzurra**
6 **Csapsa**
7 **Nuova Sanità**
8 **Seacoop**
9 **Società Dolce**
10 **Casa Santa Chiara**
11 **Ada Coop Sociale**
12 **Asscoop**
13 **Altercoop**
14 **Copaps**
15 **Iacoop**
16 **Baobab**
17 **Città Verde**

VERBALE DI ACCORDO

In data odierna si sono incontrate le Organizzazioni Sindacali FP/CGIL di Bologna (Annamaria Margutti, Fabio Brunacci) FP/CGIL Imola Davide Baroncini), FPS/CISL Bologna (Enrico Bassani), FISASCAT/CISL Bologna (Giuseppina Cupaiuolo), FISASCAT/CISL Imola (Elmina Castiglione), FPL/UIL Bologna (Michele di Michele), FPL/UIL Imola, le RSA e le Associazioni cooperative LEGACOOP Bologna (Alberto Alberani), LEGACOOP Imola (Savio Sangiorgi), CONFCOOPERATIVE Bologna (Guido Maccaferri), CONFCOOPERATIVE Imola (Guido Maccaferri), AGCI Bologna (Pietro Segata), con il fine di verificare, alla luce dei dati di bilancio 2005 forniti dalle Cooperative facenti parte del campione concordato in sede di NUOVO Accordo Provinciale Integrativo, l'entità Ert (Elemento Retributivo Territoriale) sempre relativo all'anno 2005, sulla base dei nuovi parametri stabiliti dal Accordo Integrativo Territoriale per Bologna – Imola 2005/2008

Livello	100% importo Ert	40,20% importo Ert
1°	€ 393,17	€ 158,25
2°	€ 396,80	€ 159,51
3°	€ 415,28	€ 166,95
4°	€ 446,63	€ 179,55
5°	€ 473,58	€ 190,38
6°	€ 499,57	€ 200,83
7°	€ 531,82	€ 213,79
8°	€ 574,02	€ 230,76
9°	€ 633,98	€ 254,86
10°	€ 724,03	€ 291,06

Le Parti confermano l'importanza della qualità dei servizi attraverso la valorizzazione del lavoro sociale e della professionalità degli addetti; allo scopo di garantirle attiveranno iniziative congiunte tese ad ampliare le opportunità formative.

Ritengono inoltre fondamentale che le Pubbliche Amministrazioni adottino comportamenti coerenti con le leggi assegnando la gestione dei servizi in appalto, in convenzione e in accreditamento, a partire dal costo del lavoro riportato nelle apposite tabelle ministeriali, e tenendo conto prioritariamente del criterio della qualità rispetto al prezzo.

Le Parti si impegnano, attraverso il competente Osservatorio, a svolgere azioni di controllo finalizzate al rispetto e all' applicazione del CCNL e dei suoi accordi integrativi territoriali

Le Parti convengono che l'Ert sarà erogato entro il mese di luglio 2007 (busta paga giugno 2007) ai lavoratori in forza entro la data di sottoscrizione del presente verbale, che abbiano prestato la loro attività nell'anno di riferimento (2005).
L'Ert sarà calcolato in base ai criteri definiti nell'accordo del 19 marzo 2007 con il riconoscimento aggiuntivo delle ore di assenza derivanti dalla maternità obbligatoria (5 mesi) e per infortunio sul lavoro.

Le Parti riaffermano i criteri, già sottoscritti nell' Accordo Territoriale, che definiscono la possibilità, per le cooperative che li possiedono, di avviare le procedure in sede di Comitato

Misto Paritetico_per il riconoscimento di stato di crisi o di stato di sofferenza economica e/o finanziaria.

- STATO DI CRISI: si ha in presenza di una deliberazione assunta dall'Assemblea dei Soci della Cooperativa interessata, ai sensi dell'art. 6 lettere d) ed e) della Legge 142/2001;

- STATO DI SOFFERENZA ECONOMICA: si ha in presenza di un valore del III parametro (MOL) rilevato per la Cooperativa interessata inferiore al 3%;

- STATO DI SOFFERENZA FINANZIARIA: si ha in presenza di una valore del IV parametro (TEMPI DI PAGAMENTO) rilevato per la Cooperativa interessata inferiore a 10 giorni rispetto al parametro medio rilevato a livello provinciale.

Sulla base di tali parametri, il Comitato Paritetico Misto esaminerà le richieste e, sulla base dei dati forniti, esprimerà le proprie valutazioni in merito al riconoscimento delle condizioni sopra descritte ed all'applicabilità delle deroghe così articolate:

- In presenza di STATO DI CRISI la Cooperativa interessata sarà ESONERATA dall'erogazione dell'ERT relativo all'anno di riferimento;

- In presenza di STATO DI SOFFERENZA ECONOMICA la Cooperativa interessata con un MOL inferiore al 3% e pari o superiore al 2% dovrà erogare un *importo* RIDOTTO dell'ERT che si concorda per l'anno 2005 essere pari a € 150,00 (centocinquantaeuro) al 4° livello CCNL
 Tale cifra sarà poi riproporzionata al livello contrattuale della lavoratrice/tore e/o del contratto part time.
 La Cooperativa con un MOL inferiore al 2% è ESENTATA dal pagamento dell'ERT per l'anno di competenza.

- In presenza di STATO DI SOFFERENZA FINANZIARIA la Cooperativa interessata potrà concordare la DILAZIONE dell'erogazione del premio all'esercizio successivo, o ad altra data antecedente da concordarsi fra le Parti.

Bologna, 19 marzo 2007

FP/ CGIL Bologna

FPS/ FISASCAT/CISL Bologna e Imola

FPL/UIL Bologna

FP/CGIL Imola

FPL/UIL Imola

LEGACOOP Bologna

CONFCOOPERATIVE Bologna

AGCI Bologna

LEGACOOP Imola

CONFCOOPERATIVE Imola